



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 novembre 2023
(OR. en)

15452/23
PV CONS 55
RELEX 1319

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari esteri)
13 e 14 novembre 2023

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 2023

Consiglio "Affari esteri" con i ministri degli Affari esteri

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 15066/23.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo

15259/23

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

b) Elenco legislativo (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

15260/23

Giustizia e affari interni

1. Regolamento sulla digitalizzazione della procedura di visto



14501/23

Adozione dell'atto legislativo

PE-CONS 41/23

approvato dal Coreper, parte seconda, dell'8.11.2023

VISA

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: Articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e articolo 79, paragrafo 2, lettera a), TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca e l'Irlanda non hanno partecipato alla votazione.

2. Regolamento che modifica il regolamento sul visto adesivo



14502/23

Adozione dell'atto legislativo

PE-CONS 45/23

approvato dal Coreper, parte seconda, dell'8.11.2023

VISA

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: Articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e articolo 79, paragrafo 2, lettera a), TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, l'Irlanda non ha partecipato alla votazione.

3. **Decisione che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile**  14500/23
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 55/23
approvato dal Coreper, parte seconda, dell'8.11.2023 PROCIV

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 196, TFUE).

Agricoltura

4. **Regolamento sulla trasformazione della rete d'informazione contabile agricola (RICA) in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (RISA)**  14670/23 + ADD 1
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 53/23
approvato dal CSA del 30.10.2023 AGRI

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 43, paragrafo 2, TFUE).

Una dichiarazione relativa a tale punto figura nell'allegato.

Pesca

5. **Regolamento che modifica vari regolamenti per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca**  14669/23 + ADD 1
Adozione dell'atto legislativo **+ ADD 1 COR 1**
approvato dal Coreper, parte prima, dell'8.11.2023 **(en)**
PE-CONS 38/23
PECHE

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario della Finlandia e dell'Italia e l'astensione della Lettonia e del Portogallo, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 43, paragrafo 2, TFUE). Le dichiarazioni relative a tale punto figurano nell'allegato.

Attività non legislative

3. Temi di attualità
4. Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
Scambio di opinioni
5. Armenia/Azerbaigian
Scambio di opinioni
6. Situazione in Israele e nella regione
Scambio di opinioni
7. Dimensione di politica estera della sicurezza economica
Scambio di opinioni
8. Varie

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023

Consiglio "Affari esteri" con i ministri della Difesa

Attività non legislative

9. Temi di attualità
10. Sostegno dell'UE all'Ucraina
Scambio di opinioni
11. Varie



Prima lettura



Punto basato su una proposta della Commissione

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al documento 15260/23**Punto 4 dell'elenco
dei punti "A":**

Regolamento sulla trasformazione della rete d'informazione contabile agricola (RICA) in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (RISA)

Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un potere discrezionale del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato."

**Punto 5 dell'elenco
dei punti "A":**

Regolamento che modifica vari regolamenti per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca

Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria ritiene che il regolamento modificato sui controlli sia uno strumento importante per l'attuazione della politica comune della pesca. Requisiti di rintracciabilità rigorosi costituiscono uno strumento essenziale nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. L'Austria si rammarica pertanto del fatto che i requisiti di rintracciabilità per i prodotti trasformati saranno applicati solo dopo un lungo periodo di transizione mediante un atto delegato."

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA

"La Danimarca sostiene l'obiettivo di un controllo efficace che contribuisca ad attività di pesca e acquacoltura sostenibili che apportino benefici economici, sociali e occupazionali.

Al tempo stesso, la Danimarca sottolinea che l'uso delle tecnologie moderne nel controllo della pesca dovrebbe favorire una gestione sostenibile e garantire una migliore regolamentazione, compresa una maggiore flessibilità per i pescatori, ad esempio nella scelta e nello sviluppo degli attrezzi.

La Danimarca sottolinea la necessità di adottare unicamente norme che i pescatori possano ragionevolmente essere in grado di rispettare e si rammarica che tale obiettivo non sia stato raggiunto per quanto riguarda le norme sul margine di tolleranza per le stime da registrare nel giornale di pesca relativamente alle catture di piccole specie pelagiche e di specie industriali detenute a bordo fresche e non sottoposte a cernita. A nostro avviso, una solida gestione dei contingenti dipende dall'efficienza delle procedure di pesatura allo sbarco, non dalle stime contenute nel giornale di pesca. Alcune parti della flotta pelagica danese hanno avviato un progetto con telecamere a circuito chiuso (CCTV) a cui partecipano i pescatori e altre iniziative, come il progetto CCTV nel Kattegat, per promuovere l'uso delle tecnologie moderne. La Danimarca ritiene che sarebbe opportuna maggiore flessibilità nel margine di tolleranza e si rammarica che ciò non faccia parte del testo di compromesso finale.

La Danimarca ritiene inoltre deplorabile che il suo contributo al processo di revisione del regime di controllo della pesca dell'UE non sia stato sufficientemente preso in considerazione."

DICHIARAZIONE DELL'ESTONIA

"L'Estonia ritiene che l'obiettivo generale della raccolta di dati sulla pesca in formato elettronico vada nella giusta direzione e migliori il controllo operativo, ma rimane riluttante riguardo ad alcuni aspetti dell'accordo, contestando nello specifico la proporzionalità di alcune delle misure.

Riteniamo che diverse disposizioni che interessano i controlli sulla flotta di piccole dimensioni richiederanno una quantità di risorse sproporzionatamente elevata rispetto all'impatto esercitato da tale flotta sugli stock ittici. L'Estonia è fermamente convinta che, nonostante i progressi in materia di e-governance, tecnologie e IA, le amministrazioni continueranno a lavorare con risorse limitate. Pertanto, è chiaramente necessario definire priorità per poter affrontare le questioni più urgenti e, in tal modo, salvaguardare la salute degli stock ittici. Una delle disposizioni che riteniamo sproporzionate è l'obbligo di iniziare a localizzare tutte le navi, indipendentemente dalle loro dimensioni. L'esperienza che abbiamo acquisito finora a livello nazionale dimostra che l'attuazione di tale misura non è priva di problemi. La loro soluzione è ovviamente possibile, ma richiede risorse che potrebbero essere utilizzate in maniera più efficace per rafforzare il controllo su segmenti che hanno un impatto maggiore sugli stock ittici.

Oltre a comportare oneri per l'amministrazione, alcune delle nuove disposizioni saranno di difficile attuazione nella pratica quotidiana dei pescatori. Siamo molto preoccupati riguardo al nuovo obbligo, imposto alla flotta di piccole dimensioni, di presentare i dati del giornale di pesca prima dello sbarco. Se a ciò si aggiungono le norme sui margini di tolleranza, è probabile che si rivelerà molto problematico per i pescatori di piccole navi (ad es. di meno di 8 m) rimuovere le catture dagli attrezzi, suddividerle per specie e valutare le quantità in modo sufficientemente accurato, il tutto restando a bordo di una piccola imbarcazione."

DICHIARAZIONE DELLA FINLANDIA

"La Finlandia ritiene che un controllo della pesca efficace, anche sotto il profilo dei costi, costituisca una parte necessaria e importante della politica comune della pesca, che mira a garantire la sostenibilità degli stock ittici. Tuttavia, i costi dei controlli devono essere proporzionali ai benefici verificabili degli stessi e devono essere considerati dal punto di vista dei diversi tipi di pesca e gruppi di pescatori, in modo che le disposizioni in materia non diventino irragionevoli per i pescatori e le autorità.

La Finlandia accoglie con favore le modifiche costruttive apportate alla proposta originaria della Commissione durante i negoziati. Tuttavia, il risultato conseguito non corrisponde ai suoi obiettivi negoziali e la Finlandia non può sostenerlo. In particolare, gli obblighi di controllo per le piccole navi sono irragionevoli e non necessari.

La Finlandia è preoccupata per gli obblighi relativi al margine di tolleranza autorizzato tra i quantitativi di catture stimati e quelli pesati. È positivo che, nel caso della pesca pelagica non sottoposta a cernita, la tolleranza del 10 % possa essere calcolata per specie in proporzione alle catture totali. Tuttavia, il ricorso a tale deroga non dovrebbe essere compromesso da obblighi di controllo eccessivi che limitano gli sbarchi a un numero ristretto di porti.

Inoltre, la Finlandia ritiene che i controlli della pesca ricreativa e le sanzioni per le infrazioni siano eccessivi. È particolarmente difficile accettare che la vendita di catture provenienti dalla pesca ricreativa sia considerata un'infrazione grave a una soglia così bassa.

L'esito dei negoziati non tiene sufficientemente conto del fatto che la pesca, commerciale o ricreativa, e le relative condizioni variano molto nelle diverse zone marine. La Finlandia trova molto deludente che nel regolamento non sia incluso un articolo sulla regionalizzazione in quanto si tratta di un principio fondamentale accettato della PCP."

DICHIARAZIONE DELL'ITALIA

"La modifica delle norme europee sul sistema dei controlli sulla pesca è nata dalla necessità di semplificazione richiamata nelle conclusioni di un'indagine della Corte dei Conti europea sul Regolamento CE 1224/2009 (c.d. Regolamento Controlli). Secondo l'indagine il Regolamento Controlli era difficile da capire da parte degli operatori e difficile da attuare da parte delle Autorità nazionali di controllo. Nel 2018, la Commissione europea ha presentato la propria proposta di modifica (Documento COM(2018) 368 final) che è sembrata andare nella direzione esattamente contraria.

Sin dalla sua pubblicazione l'Italia ha attivamente partecipato al negoziato facendosi portavoce di numerose proposte di modifica per migliorare il testo e renderlo più comprensibile ed attuabile.

Alcune proposte sono state accolte tuttavia la maggior parte sono state scartate.

Tra queste in particolare, l'Italia aveva chiesto di prevedere possibili misure alternative all'installazione delle telecamere a bordo dei pescherecci per il controllo dell'obbligo di sbarco, quale ad esempio l'impiego degli osservatori del controllo. Oppure l'opposizione alle ispezioni sul territorio nazionale da parte di ispettori di altri Stati Membri che va a minare la sovranità dello Stato. Senza dimenticare l'opposizione alle nuove norme sulla pesca ricreativa che creano un carico amministrativo elevatissimo per le Amministrazioni nazionali e alle continue modifiche delle misure relative al margine di tolleranza.

Il testo attuale è sicuramente migliore di quello iniziale ma, per le considerazioni sopra riportate, l'Italia conferma il suo voto contrario."

DICHIARAZIONE DEL PORTOGALLO

"Il Portogallo riconosce l'importanza e la necessità della revisione del regime di controllo della pesca, che costituisce uno strumento essenziale per garantire la sostenibilità a lungo termine delle attività di pesca e acquacoltura.

Il Portogallo ritiene che, in generale, il compromesso sia adeguato alle sfide che il settore della pesca si trova attualmente ad affrontare e costituisca un miglioramento significativo rispetto alle misure esistenti.

Tuttavia, il Portogallo si rammarica del fatto che le nuove norme sul margine di tolleranza per le catture di piccole specie pelagiche non siano adatte alla realtà delle attività di pesca.

Durante tutto il processo di negoziazione il Portogallo ha costantemente sottolineato che tali misure non sono attuabili per il settore, a causa delle caratteristiche della piccola pesca pelagica.

In tale contesto, vista la difficoltà che le nuove norme sul margine di tolleranza creeranno per l'attività quotidiana delle flotte nazionali, il Portogallo si astiene."

DICHIARAZIONE DELLA SLOVENIA

"La revisione del regolamento sul regime di controllo della politica comune della pesca è importante e necessaria per adottare un approccio uniforme che garantisca il controllo dell'attuazione della politica comune della pesca, preservando in tal modo l'ambiente marino e la gestione sostenibile degli stock ittici, tenuto conto in particolare dei cambiamenti globali che interessano la pesca europea.

La Repubblica di Slovenia si compiace del fatto che il regolamento che modifica vari regolamenti per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca tenga conto delle caratteristiche specifiche dei settori della pesca più piccoli, della piccola pesca costiera e della pesca slovena. Ciò trova riscontro nella proposta adottata da ultimo in sede di trilogia, motivo per cui la Slovenia sostiene il testo di compromesso finale.

Restiamo tuttavia preoccupati per il periodo transitorio più breve, di soli due anni, per l'introduzione dei sistemi elettronici (dichiarazioni di sbarco e giornali di pesca elettronici) per le navi di lunghezza compresa tra 12 e 15 metri, in quanto ciò potrebbe comportare difficoltà di attuazione e una minore efficienza in termini di costi.

Restiamo inoltre preoccupati per i costi e gli oneri amministrativi aggiuntivi che l'introduzione obbligatoria della rintracciabilità digitale dei prodotti della pesca potrebbe comportare per gli operatori che sono micro e piccole imprese."

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Dichiarazione relativa all'articolo 6 e all'articolo 7 (Entrata in vigore/data di applicazione)

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti dal presente regolamento, che si applicheranno alle date di applicazione stabilite nel regolamento stesso.

La Commissione si adopererà per adottare tali atti con sufficiente anticipo rispetto alle date in cui dovrebbero diventare applicabili.

Nell'elaborare tali atti la Commissione riesaminerà il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 alla luce del presente regolamento e degli atti delegati o degli atti di esecuzione adottati e abrogherà le disposizioni del regolamento (UE) n. 404/2011 che sono sostituite dal presente regolamento o da qualsiasi atto di esecuzione o atto delegato."

Dichiarazione sulle competenze di esecuzione conferite alla Commissione per quanto riguarda le deroghe alle norme sul margine di tolleranza

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che precisi il contenuto dell'atto legislativo al fine di garantirne l'attuazione a condizioni uniformi in tutti gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la designazione di porti e strutture per lo sbarco e la pesatura delle catture non sottoposte a cernita provenienti dalla pesca di piccoli pelagici, dalla pesca industriale e dalla pesca di tonnididi tropicali con reti a circuizione, che consentano di beneficiare di deroghe alle norme sul margine di tolleranza onde garantire un'attuazione uniforme delle disposizioni applicabili.

La Commissione inizierà a lavorare al progetto di regolamento di esecuzione sulla base degli obiettivi e dei requisiti delle disposizioni pertinenti subito dopo il raggiungimento dell'accordo politico sul regolamento sul controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione si adopererà per presentare senza indugio al comitato per la pesca e l'acquacoltura, per parere, il progetto di atto di esecuzione dopo l'entrata in vigore del regolamento sul controllo al fine di facilitare l'adozione prima della data di applicazione delle disposizioni relative al margine di tolleranza, ossia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento sulla revisione del regime di controllo della pesca dell'UE."

Dichiarazione sulle nuove norme di controllo e sulla parità di condizioni con i paesi terzi

"Conformemente all'articolo 28 del regolamento sulla politica comune della pesca, la Commissione promuoverà condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori dei paesi terzi, a livello sia bilaterale che multilaterale, per quanto riguarda le nuove norme di controllo che saranno attuate nell'ambito del regime di controllo della pesca riveduto, quali il monitoraggio elettronico a distanza e il controllo della pesca artigianale e ricreativa. La Commissione continuerà inoltre a promuovere e sostenere, in tutte le sedi internazionali, le azioni necessarie per eliminare la pesca INN."

Dichiarazione sulle implicazioni in termini di risorse dell'esito dei negoziati interistituzionali sulla revisione del regime di controllo della pesca dell'UE

"La Commissione ricorda che l'accordo finale raggiunto sulla revisione del regime di controllo della pesca dell'UE, in particolare per quanto riguarda la comunicazione elettronica delle catture e la localizzazione per i pescherecci di piccole dimensioni, la registrazione e la comunicazione delle catture effettuate dai pescatori dediti alla pesca ricreativa, la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ma anche le relazioni annuali e la necessità di adottare atti delegati e atti di esecuzione, anche per quanto riguarda il margine di tolleranza, si è evoluto in modo significativo rispetto alla proposta iniziale della Commissione (COM(2018) 368 final del 30.5.2018).

L'accordo aumenta notevolmente il numero di compiti e obblighi che incombono alla Commissione e il carico di lavoro associato, sia a breve che a lungo termine, ossia oltre l'attuale periodo di programmazione. Tra questi figurano l'adozione di atti delegati e di atti di esecuzione, che la Commissione aveva invece proposto di includere nell'atto di base, l'esecuzione di uno studio di fattibilità sulla tracciabilità dei prodotti preparati e conservati, lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione e l'aggiornamento futuri di strumenti informatici uniformi per la pesca artigianale e la pesca ricreativa, nonché varie raccolte di relazioni annuali da pubblicare sul sito web della Commissione. Tutto ciò ha un impatto diretto sulle risorse stimate necessarie per i servizi della Commissione, che non era previsto al momento della presentazione della proposta da parte della Commissione."
